



Città di Novara

Ordinanza del Sindaco n. 927 del 23/06/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER TUTELARE L'INCOLUMITA' PUBBLICA, LA SICUREZZA URBANA E IL DECORO URBANO - DIVIETO DI CONSUMO E SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E DI ALLUMINIO DELLE BEVANDE IN OCCASIONE DELL'EVENTO STREETGAMES

considerato

- che è prevista, come negli anni scorsi, una notevole affluenza di pubblico in occasione della manifestazione denominata "Street Games";
- che sono state emanate dal Ministero dell'Interno numerose direttive sullo svolgimento di eventi pubblici che forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, prevedendo misure più stringenti sia in termini di security che di safety;
- che nelle zone del centro città, soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni di vario genere, potrebbe registrarsi il fenomeno dell'abbandono sugli spazi pubblici scoperti di bottiglie, contenitori di vetro e lattine che, non essendo conferiti negli appositi punti di raccolta, costituiscono un oggettivo stato di pericolo per l'utenza che si trovi a fruire degli spazi pubblici indicati, oltre ad arrecare danno all'immagine e al decoro della città;
- che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine in alluminio potrebbe causare gravi disagi per il pubblico partecipante agli eventi nonché per i residenti e in generale per la civile convivenza soprattutto nelle ore serali e notturne;

rinvenuta

la sussistenza di ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare la situazione di degrado a tutela del decoro e della sicurezza urbana;

ritenuto

- necessario garantire la sicurezza, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti e di evitare possibili pericoli per i cittadini e per gli spettatori;

- necessario, anche alla luce delle esperienze pregresse, confermare il divieto di consumo delle bevande in contenitori di vetro e lattina su suolo pubblico, al di fuori delle aree di somministrazione;

visti

- l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e comma 4 bis che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- l' art. 1, comma 2, della Legge 30.03.2001 n. 125 il quale stabilisce che " *Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.*" ;
- il Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

considerato

che al fine di garantire la tutela dell'ordine della sicurezza pubblica si ritiene opportuno, relativamente alla zona interessata dall'evento e le sue immediate vicinanze, vietare la vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, in lattina o che comunque possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone;

ritenuto

di stabilire l'immediato sequestro di tutti i contenitori rinvenuti in violazione della presente ordinanza onde prevenire più gravi conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica;

dato atto

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

che nelle date in cui si svolgono gli eventi STREET GAMES - dal 25 giugno al 3 luglio 2022, dalle ore 19,00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nella zona interna alla cerchia dei Baluardi (area interna compresa da B.do Partigiani, B.do Lamarmora, B.do Massimo d'Azeglio, Viale Buonarroto, via Biglieri, Largo Don Minzoni, Barriera Albertina, Baluardo Sella e Piazza Cavour) e in Via Marconi e V.le Dante è fatto divieto, in osservanza agli art. 24 e 34 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, di:

1. somministrazione, vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di alcolici e superalcolici altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori di distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione e realizzando, invece, la miscita in bicchieri di plastica leggera;
2. consumo in luogo pubblico di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
3. detenzione in luogo pubblico di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori dagli appositi raccoglitori.
4. divieto di vendita da asporto di bevande superalcoliche (prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume) in contenitori di qualsiasi natura.

Gli esercizi pubblici ubicati nell'area oggetto della presente ordinanza che rientrano nelle categorie specificate all'art. 1 comma 1 della L.25/8/1991 n. 287, ed agli artt. 2 e 7 della L.R. Piemonte 29/12/2006 n. 38, possono:

- vendere bevande anche alcoliche in qualsiasi tipo in contenitori di vetro esclusivamente per il consumo sul posto, all'interno dei locali dell'esercizio, o nella superficie, di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata;
- vendere bevande superalcoliche in contenitori di vetro esclusivamente per il consumo sul posto, all'interno dei locali dell'esercizio, o nella superficie, di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, **soltanto a chi è seduto al tavolo.**

E' fatto obbligo agli esercizi di somministrazione e di commercio ubicati all'interno delle aree di cui sopra l'esposizione al pubblico di apposito avviso informativo visibile per i consumatori del locale, anche in prossimità delle casse dove avviene il pagamento della consumazione o dell'acquisto; in detto avviso dovrà essere specificato il divieto assoluto di consumare bevande in contenitori di vetro e alluminio al di fuori delle aree destinate alla somministrazione.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 200,00, salve spese di Settore Proponente: *Settore 8 - Polizia Municipale – Ufficio: UOC Vice comandante, procedure sanzionatorie*

notifica e altri oneri di legge e di procedimento. Le violazioni al seguente provvedimento comportano, altresì, il sequestro delle bevande ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge stessa.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Novara, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.);

Novara, 23/06/2022

IL SINDACO
Alessandro Canelli
(atto sottoscritto digitalmente)